

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI:	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
COMMISSIONI RIUNITE (I E VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 5
<i>In sede referente</i>	» 5
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 6
<i>In sede referente</i>	» 7
DIFESA (VII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 8
<i>In sede referente</i>	» 9
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 9
CONVOCAZIONI	» 10
RELAZIONI PRESENTATE	» 13

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame delle proposte di legge concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* BREGANZE. — Interviene il Sottosegretario di Stato di grazia e giustizia, Misasi.

PROPOSTE DI LEGGE:

RICCIO ed altri: « Disposizioni sulle locazioni di immobili adibiti ad attività di commercio » (1322);

DE PASQUALE ed altri: « Regolamentazione dei canoni di affitto degli immobili urbani » (1584);

SIMONACCI ed altri: « Tutela dell'azienda alberghiera » (1632);

ORIGLIA: « Disciplina dei contratti di locazione degli immobili ad uso di commercio » (1634);

CUCCHI ed altri: « Disciplina generale degli affitti » (1690);

COLOMBO VITTORINO ed altri: « Modificazione della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (1700);

MARIANI: « Tutela della locazione e dell'avviamento alberghiero » (1769);

BOVA ed altri: « Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di attività artigiane » (2276);

PENNACCHINI ed altri: « Disciplina delle locazioni di immobili ad uso di abitazione, ad uso professionale o industriale, o destinati all'esercizio di attività commerciale o artigianale » (2487).

Prosegue la discussione generale.

Il deputato Origlia illustra la sua proposta di legge n. 1634, sottolineando che essa, collegata con la legge n. 19 del 1963, sull'avviamento commerciale, assicura alle locazioni commerciali una sufficiente tranquillità locatizia e quindi facilita ai commercianti la possibilità di fruire delle disposizioni creditizie in vigore e di realizzare i necessari ammodernamenti e miglioramenti degli esercizi.

Il deputato Dosi, dopo aver espresso alcune considerazioni in ordine ai problemi particolari delle locazioni ad uso commerciale ed alberghiero, si sofferma sul problema generale delle locazioni, esprimendo l'avviso che sarebbe auspicabile il ritorno all'autonomia contrattuale in un mercato edilizio equilibrato. Rilevato per altro che non si è ancora realizzata una situazione di equilibrio fra la domanda e l'offerta, ritiene che occorra predisporre dei correttivi per migliorare la posizione del richiedente e giudica la proposta n. 2487 l'unica idonea a realizzare questa soluzione transitoria.

Il deputato Angelino Paolo contesta l'esattezza delle affermazioni del deputato Dosi, che, a suo avviso, peccano di astrattezza. Ritiene infatti che la carenza dell'offerta di

alloggi alla portata delle classi operaie ed impiegatizie sia tale da non lasciar sperare in un riequilibrio del mercato in un breve lasso di tempo e che sia quindi indispensabile prorogare il blocco dei fitti e introdurre il principio dell'equo canone ragguagliato al reddito catastale convenientemente aumentato in base a criteri oggettivi.

Il deputato Spagnoli giudica anch'egli infondata la speranza di realizzare in breve l'autonomia contrattuale, data la grave situazione in cui ancora versa il mercato edilizio e, contestando l'opinione del Relatore Bonaiti, per il quale la nuova legge deve avere validità temporanea in attesa del ripristino dell'equilibrio tra domanda ed offerta, sollecita la Commissione a concludere i suoi lavori con la massima rapidità, predisponendo un testo organico che disciplini in via definitiva la materia.

Dopo che il Presidente Breganze ha sintetizzato i temi fondamentali oggetto della discussione (individuandoli nella durata delle locazioni, nella libertà o meno del canone, negli oneri connessi, nel deposito cauzionale, nell'organo competente in caso di controversie e nelle modalità di sfratto), il Sottosegretario Misasi comunica le perplessità del Governo in merito alla materia trattata e sollecita la Commissione a definire il suo orientamento sui temi indicati dal Presidente, per consentire anche al Governo di assumere un meditato atteggiamento.

Si apre quindi un'ampia discussione, alla quale partecipano i deputati: Origlia, Pennacchini, Di Giannantonio, Re Giuseppina e Spagnoli, il Relatore Bonaiti ed il Presidente, in ordine ai programmi di lavoro della Commissione. A conclusione il Presidente Breganze precisa che nella prossima seduta verrà definito anzitutto il problema relativo alla durata dei contratti, per affrontare poi subito quello relativo al canone. Rinvia, quindi, ad altra seduta il seguito dell'esame delle proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

**AFFARI COSTITUZIONALI (I)
e ISTRUZIONE (VIII)
Commissioni riunite.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Ministro della riforma della pubblica amministrazione, Preti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per la destinazione di professori universitari presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione » (734).

Le Commissioni riunite, dopo interventi dei deputati Finocchiaro, Berlinguer Luigi, Pitzalis, del relatore Dell'Andro, del Presidente Ermini e del Ministro Preti, il quale dichiara che il riordinamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione risultante dal provvedimento non comporta nuovi oneri, essendo sufficienti gli stanziamenti previsti dal capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativi alla stessa Scuola, approva gli articoli del disegno di legge nel seguente testo:

**ISTITUZIONE E ORDINAMENTO
DELLA SCUOLA SUPERIORE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

ART. 1.

È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Scuola superiore della pubblica amministrazione con il compito di attuare corsi di formazione per consiglieri di terza classe in prova, di aggiornamento per impiegati civili con qualifica inferiore a direttore di sezione e di perfezionamento per impiegati civili con qualifica non superiore a direttore di divisione.

Ai corsi non sono ammessi gli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere direttive diplomatiche del Ministero degli affari esteri, degli Archivi di Stato, della Amministrazione di pubblica sicurezza, degli Istituti di prevenzione e di pena, nonché gli impiegati delle carriere direttive appartenenti a ruoli tecnici, ai quali si accede esclusivamente con diploma di laurea in ingegneria, chimica, medicina e chirurgia e nelle discipline esatte.

I corsi di formazione e di aggiornamento sono obbligatori per tutti i consiglieri. L'esito favorevole degli esami per ogni tipo di corso indicato nel primo comma costituisce titolo di merito per conseguire la promozione, per esame e per scrutinio, alle qualifiche superiori.

La Scuola superiore promuove e compie indagini e studi per il miglioramento tecnico-amministrativo delle Amministrazioni dello Stato.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Scuola superiore può avvalersi della collaborazione dei Ministeri, delle Università, degli Enti pubblici, degli Istituti ed Enti culturali.

ART. 2.

Sono organi della Scuola superiore della pubblica amministrazione:

- a) il consiglio direttivo;
- b) il comitato didattico;
- c) il direttore.

ART. 3.

Il consiglio direttivo è presieduto da un ministro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto:

- a) dal direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione;
- b) da un magistrato della Corte dei conti designato dal Presidente della Corte dei conti;
- c) da un rappresentante del Ministero del tesoro, designato dal Ministro per il tesoro;
- d) da tre professori della scuola designati dal corpo docente e da un assistente;
- e) da tre funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione;
- f) da 3 esperti designati dalle confederazioni sindacali più rappresentative.

Il consiglio direttivo può invitare a partecipare alle sedute, con voto consultivo, i direttori generali del personale dei Ministeri.

Il consiglio direttivo dura in carica cinque anni.

I membri del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e possono essere confermati, alla scadenza, per un altro quinquennio.

Il consiglio direttivo elegge nel suo seno un vice presidente.

Il consiglio direttivo è convocato almeno due volte all'anno e tutte le volte che lo ritiene necessario il suo presidente e su richiesta di un quarto dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le funzioni di segretario del consiglio direttivo sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso gli uffici della Scuola superiore.

ART. 4.

Il consiglio direttivo, sentito il Comitato didattico, delibera su:

- 1) i corsi della Scuola e quelli organizzati con la collaborazione dei Ministeri, delle università e degli enti ed istituti di cui al precedente articolo 1 e i relativi piani di studio;

- 2) la chiamata dei docenti stabili di cui al successivo articolo 8;

- 3) il conferimento degli incarichi di insegnamento, di cui al successivo articolo 9;

- 4) le attività di studio e di ricerca per il miglioramento tecnico-amministrativo delle amministrazioni dello Stato;

- 5) il conferimento di incarichi di studio, da adottare con decreto del Ministro delegato per la Scuola superiore della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro, a norma dell'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

- 6) le proposte di determinazione del contingente numerico del personale degli uffici della Scuola e degli assistenti;

- 7) i regolamenti interni;

- 8) in genere, tutte le questioni concernenti l'attività della Scuola che il Presidente ritiene di sottoporre.

ART. 5.

Il Comitato didattico è composto dal direttore, che lo presiede, dai docenti stabili della Scuola, da due rappresentanti degli insegnanti incaricati di cui all'articolo 9 e da due rappresentanti degli assistenti.

I componenti del Comitato didattico durano in carica tre anni.

Il Comitato coordina lo svolgimento di tutta l'attività didattica.

ART. 6.

Il direttore della Scuola è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'incarico dura cinque anni e può essere rinnovato. Per la durata dell'incarico, il direttore, se impiegato civile dello Stato o magistrato, è collocato nella posizione di fuori ruolo.

Il direttore assicura il funzionamento della scuola; adotta i provvedimenti necessari per attuare le deliberazioni del Consiglio direttivo e del Comitato didattico; provvede, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, all'impegno e all'erogazione delle spese occorrenti per il funzionamento della Scuola stessa, salvo quanto disposto dal successivo articolo 11.

Al direttore della Scuola superiore spetta, per la durata dell'incarico, un'indennità mensile da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

ART. 7.

Il Ministro delegato per la scuola superiore della pubblica amministrazione stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio direttivo della scuola, il limite massimo delle unità di impiegati di ciascuna carriera che possono essere chiamati a prestare servizio presso gli uffici della scuola.

Con le stesse modalità è stabilito il contingente degli impiegati civili dello Stato, appartenenti alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, o al ruolo degli assistenti universitari, che possono essere chiamati a svolgere le funzioni di assistente presso la scuola.

Gli impiegati di cui ai precedenti commi sono collocati nella posizione di fuori ruolo con le modalità stabilite dalle vigenti norme.

ART. 8.

Per l'insegnamento e l'attività di studio la Scuola superiore della pubblica amministrazione può procedere, con deliberazione del Consiglio direttivo e con il consenso degli interessati, alla chiamata di professori universitari di ruolo; di magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, di avvocati dello Stato, con qualifica non inferiore a primo referendario o equiparata, o di impiegati civili dello Stato, con qualifica non inferiore ad ispettore generale, in numero complessivamente non superiore a otto per l'insegnamento nella scuola stessa. Ad essi è fatto obbligo di non assumere altri insegnamenti.

Alla destinazione dei professori universitari si provvede con decreto del Ministro delegato per la Scuola superiore della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con quello del tesoro, su proposta del Consiglio direttivo. Le cattedre già ricoperte ed i relativi posti sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti. Ai predetti professori continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari di ruolo.

Alla destinazione dei magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e degli impiegati civili dello Stato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità alle vigenti disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti.

ART. 9.

Con deliberazione del Consiglio direttivo, possono essere affidati incarichi di insegnamento a tempo determinato presso la scuola a professori universitari, a magistrati, ad avvocati dello Stato, ad impiegati civili dello Stato nonché a liberi docenti e, eccezionalmente, a cultori di materie di riconosciuto prestigio.

Ai docenti incaricati di cui al precedente comma sarà corrisposta, per ogni corso di 60 ore di insegnamento, una retribuzione globale pari alla metà dello stipendio annuo iniziale previsto per i dipendenti statali della carriera direttiva con qualifica di consigliere di prima classe, esclusa l'aggiunta di famiglia e le eventuali indennità inerenti alla qualifica suindicata. Qualora l'incarico d'insegnamento comporti un numero di ore superiori od inferiori a 60, la retribuzione sarà proporzionalmente aumentata o ridotta.

Il trattamento di cui al precedente comma è comprensivo del diritto di pubblicazione da parte della scuola del testo dei corsi svolti.

I docenti incaricati hanno, inoltre, diritto all'indennità di missione ed al rimborso delle spese di viaggio secondo le norme vigenti, ove non risiedano nella località in cui ha sede la scuola. I docenti incaricati estranei all'Amministrazione dello Stato hanno diritto all'indennità di missione ed al rimborso delle spese di viaggio, secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di direttore generale.

ART. 10.

Tutte le spese relative al funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione, compresi gli assegni ed ogni altra competenza spettanti ai docenti di cui ai precedenti articoli 8 e 9, nonché le spese relative ai corsi organizzati dalla scuola con la collaborazione di Ministeri ed enti di cui al precedente articolo 1, gravano sui capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del tesoro - sottorubrica Scuola superiore della pubblica amministrazione.

ART. 11.

Al pagamento delle spese riguardanti il funzionamento di consigli, comitati e commissioni; il compenso ai docenti incaricati; gli studi, indagini e rilevazioni; le pubbliche

relazioni; l'acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni, nonché alle spese d'ufficio e di quelle postali, telegrafiche e telefoniche si provvede mediante ordinativi emessi su ordini di accredito intestati al Direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

ART. 12.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1962, n. 570.

Il deputato Berlinguer Luigi dichiara che il Gruppo comunista si asterrà nella votazione segreta, considerato che il disegno di legge negli articoli approvati dalle Commissioni, pur esprimendo notevoli indici di adeguamento alle effettive e democratiche esigenze della pubblica amministrazione, non accoglie altre essenziali esigenze segnalate dal suo Gruppo, quali la definizione della tipologia didattica e la partecipazione di tutto il corpo insegnante, con particolare riguardo agli assistenti, al Comitato didattico.

La Commissione, infine, autorizza il Presidente a procedere al necessario coordinamento degli articoli approvati.

(La seduta è sospesa alle 14,35, riprende alle 17).

Le Commissioni procedono alla votazione segreta del disegno di legge, che è approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLÉ 17,15.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1965, ORE 17,15. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari » (1525).

La Commissione riprende la discussione del disegno di legge ed il deputato Bisantis, quale Presidente del Comitato ristretto incaricato di deliberare la materia, dopo aver ricordato i precedenti legislativi, e la portata sociale del fenomeno della cambiale, dichiara che, ritiene possibile effettuare il protesto attraverso la figura di un presentatore senza, per questo, contravvenire al disposto della convenzione internazionale cui l'Italia aderisce.

Successivamente prendono la parola il deputato Palazzolo, che si dichiara, in linea di massima, contrario al disegno di legge e, particolarmente, alla nuova figura dei « presentatori »; il deputato De Florio, che ritiene il disegno di legge insufficiente per impedire l'industria del protesto che oggi vigorosamente si afferma soprattutto nelle grandi città, e si riserva, al momento dell'esame degli articoli, di presentare degli emendamenti per definire giuridicamente la figura del presentatore e per regolare i conflitti di interessi fra notai, ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, sottraendo, alla competenza notarile le cambiali inferiori a lire 30 mila e parificando il numero dei presentatori concessi ai notai ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

Il Relatore Cavallaro Francesco risponde agli intervenuti facendo presente che la attuale legge sulla cambiale venne varata in un momento nel quale la moneta non era stata ancora sostituita dal credito e, facendo considerare che, verificandosi in Italia oltre 15 milioni di protesti annuali, è umanamente impossibile pretendere la esatta applicazione della legge con l'accesso al domicilio del debitore da parte del notaio, dell'ufficiale giudiziario o dell'aiutante ufficiale giudiziario.

Dichiara, pertanto, salvo alcuni perfezionamenti, di concordare sulla opportunità pratica del disegno di legge in esame.

Prende, infine, la parola il Ministro Reale, il quale, pur apprezzando il valore dei vari interventi, fa notare che non sempre le leggi perfette sono praticamente funzionanti, mentre attuali e contingenti situazioni impongono la ricerca di una soluzione adeguata alle necessità del momento. Il Ministro afferma che, prendendo atto di quanto avviene oggi nel campo dei protesti cambiari, è impellente intervenire introducendo alcune pratiche soluzioni dettate dalla necessità contingente, anche se non previste dalle leggi in vigore. Invita, quindi, la Commissione a voler collaborare nel modo migliore per la soluzione di questo rilevante problema.

Il Presidente, quindi, dichiara chiusa la discussione generale ed invita i deputati a presentare entro mercoledì della prossima settimana gli emendamenti al testo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,20.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1965, ORE 18,20. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali » (1468).

La Commissione riprende l'esame del disegno di legge ed il deputato Breganze riferisce sui lavori del Comitato ristretto al quale era stata affidata la delibazione del provvedimento.

Nella sua esposizione il deputato Breganze mette particolarmente in evidenza le osservazioni che vennero fatte dai deputati Pennacchini, Galdo e Guidi, nella precedente seduta di Commissione. Da parte sua il deputato Breganze chiede al Governo se non sia il caso di considerare la opportunità di estendere il principio contenuto nella nuova legge anche alle contravvenzioni nel campo previdenziale e in quello della caccia.

Il Ministro Reale non esclude che questo principio di trasformare determinate sanzioni penali in sanzioni amministrative possa essere esteso non soltanto al campo previdenziale e della caccia, ma anche a molti altri settori della vita del Paese. Ritiene, però, dato che questo disegno di legge ha un particolare carattere di provvedimento pilota che sia opportuno, prima di estenderne la portata, di considerarne il pratico funzionamento e trarre insegnamento per gli ulteriori passi in avanti che si volessero fare in questa direzione.

Invita, quindi, la Commissione, se intende concludere rapidamente i lavori, a rimanere nei limiti indicati nel disegno di legge, naturalmente con i dovuti perfezionamenti che potranno essere suggeriti o, altrimenti, a rinviare a lunga scadenza l'esame in modo da consentire al Governo di raccogliere tutti gli elementi necessari per un concreto allargamento delle norme in esame.

Non ritiene che questo provvedimento di legge possa essere suscettibile di critiche sotto il profilo costituzionale in quanto la valutazione del fatto e la fissazione della sanzione pecuniaria avverrebbero in sede amministrativa e non anche in sede penale e, per ciò stesso, non si incorrerebbe nel limite della Costituzione che vieta la istituzione di giurisdizioni speciali.

Per quanto concerne i poteri affidati al prefetto, precisa che il Governo, nell'elaborare il disegno di legge, ha fatto ampia ricerca per vedere se vi fossero altre autorità in grado di sopperire, con propria attrezzatura, alle nuove necessità ma, procedendo per eliminazione, si è, naturalmente, imposta la figura del prefetto.

Interviene, quindi, il deputato Pennacchini che illustra alcuni emendamenti soffermandosi soprattutto ad esternare le sue perplessità sull'esatta rispondenza costituzionale del nuovo giudizio di valutazione del fatto e della discrezionalità nella fissazione dei limiti delle sanzioni da parte delle autorità amministrative.

Il deputato Martuscelli esprime il parere che il disegno di legge non incorre in alcuna censura di incostituzionalità mentre il deputato Cannizzo, manifesta parere contrario condividendo in gran parte le tesi esposte dal deputato Pennacchini, circa la caratterizzazione di giurisdizioni speciali che verrebbero ad assumere le autorità investite dei poteri di cui alla legge.

Il Presidente, quindi, invita i deputati a presentare gli emendamenti entro mercoledì prossimo e rinvia, quindi, il seguito dell'esame, ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,30.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1965, ORE 17,35. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato, per il tesoro, Belotti; per le finanze, Valsecchi.

PROPOSTA DI LEGGE:

ALESSANDRINI: « Esenzione dall'imposta comunale di consumo per i cartoni da imballaggio » (434).

Il Relatore Bonaiti ricorda l'accordo raggiunto in sede referente il 1° luglio 1965, per la modifica dell'articolo unico della proposta che è intesa a sanare una carenza normativa nella materia e propone alla Commissione l'approvazione del seguente testo dell'articolo unico:

« I cartoni predisposti per l'imballaggio, con opportuni tagli e sagomature, non sono assoggettabili all'imposta comunale di consumo prevista per i lavori di cartone, dal testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni ».

La Commissione approva quindi l'articolo unico della proposta di legge nel testo modificato nel senso suggerito dal Relatore Bonaiti e la proposta stessa a scrutinio segreto.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni al regime tributario delle società concessionarie telefoniche » (1630).

Il Relatore Scricciolo richiama l'approfondita discussione svoltasi nella seduta del 3 febbraio 1965 attorno alla misura della aliquota d'imposta unica sostitutiva delle tasse e imposte indirette sugli affari dovute dalle società concessionarie di servizi telefonici. Ricorda come le cifre proposte oscillassero tra il 6 per cento del testo del Governo e il 5,20 per cento sostenuto dal Relatore.

Dopo più matura riflessione ritiene che l'aliquota del 5,50 per cento possa essere ritenuta equamente sostitutiva delle aliquote delle precedenti imposte e tasse. Ricorda alla Commissione la necessità di fissare una nuova decorrenza per l'entrata in vigore del provvedimento da fissarsi al 1° gennaio 1966 con il conseguente mutamento di tutte le altre decorrenze fissate nel primitivo disegno di legge.

Dopo interventi dei deputati Raffaelli e Grezzi e del Sottosegretario di Stato Valsecchi in merito al problema del riparto del gettito I.G.E., unificato nella nuova imposta agli altri gettiti, il deputato Raffaelli propone un emendamento firmato anche dai deputati Matarrese, Grezzi, Nicoletto e Carocci, aggiuntivo all'articolo 1, del seguente tenore:

« Dell'imposta unica il 10 per cento è attribuito ai comuni e alle province in sostituzione della compartecipazione all'I.G.E. ed è attribuito con le modalità di riparto per la stessa imposta ».

Il Presidente pone in votazione l'emendamento Raffaelli che non è approvato.

Il disegno di legge, con le modificazioni proposte dal Relatore agli articoli 1, che fissano l'aliquota di imposta al 5,50 anziché al 6 per cento e agli articoli 3, 4 e 7 in cui sono modificate le date per l'entrata in vigore della legge e quelle per gli atti che ne conseguono, è approvato a scrutinio segreto, con l'astensione dei deputati comunisti.

PROPOSTA DI LEGGE:

ZUGNO ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 21 del regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di credito agrario » (1789).

Il Relatore Castellucci illustra la proposta di legge intesa a dare interpretazione autentica all'articolo 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, in ottemperanza anche alla sentenza della Corte costituzionale del 6 dicembre 1963, e alle sentenze del giudice ordinario intervenute nelle contro-

versie sorte dopo la pronuncia della Commissione Centrale delle imposte in merito al trattamento tributario dei contratti relativi ad operazioni di credito agrario contenenti clausole relative alle inadempienze dell'obbligazione.

Intervengono nella discussione il deputato Matarrese, che si dichiara contrario ad una proposta che legalizza una prevaricazione degli Istituti di credito in materia di tassi sul credito agrario, il deputato Trombetta che esprime l'opinione che il provvedimento possa costituire un precedente per tutta la materia del credito agevolato, ed il Sottosegretario Valsecchi che sostiene come si tratti di un caso di interpretazione di norme per cui occorre richiamarsi alla sentenza della Corte costituzionale.

Al termine della seduta la proposta di legge è quindi votata a scrutinio segreto e approvata.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatore VECELLIO ed altri: « Modifica al regime tributario degli appalti » (2386);

ROMEO e SERVELLO: « Aumento del limite di esenzione dall'imposta di registro dei contratti d'appalto » (1930);

TAVERNA: « Modifica al regime tributario degli appalti » (2108).

Il Relatore Patrini osserva che le proposte di legge in esame sono sostanzialmente identiche e tendono a portare al limite massimo di un milione di lire l'esonero dalla registrazione di contratti d'appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza, limite fissato nel 1949 a 250.000 lire; si tratta di un normale adeguamento ai valori di deprezzamento subiti dalla lira dal 1949 ad oggi.

La Commissione delibera su proposta del Relatore di assumere come testo base la proposta di legge n. 2386 già approvata dalla V Commissione permanente del Senato e non apporta modificazioni all'articolo unico di cui è costituita.

La proposta di legge è quindi votata a scrutinio segreto ed approvata, con conseguente assorbimento delle proposte nn. 1930 e 2108.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,30.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1965, ORE 17. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono: il Ministro per il turismo e lo spettacolo, Corona e i Sottosegretari di Stato, per il tesoro, Belotti, e per le finanze, Valsecchi.

PROPOSTE DI LEGGE:

BRODOLINI ed altri: « Modifiche alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, istitutiva di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni » (1424);

SERVELLO ed altri: « Modifiche al trattamento fiscale dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 » (1582).

Il Relatore, Azzaro, richiamandosi alla relazione già svolta nella seduta del 27 gennaio 1964, si dichiara favorevole alla unificazione delle due proposte in esame.

Dopo interventi del Ministro Corona, che conferma alla Commissione il parere del Governo, favorevole al sistema del *fifty-fifty*, e raccomanda l'accelerazione dell'*iter* delle proposte dei deputati Servello e Pirastu e del Presidente Vicentini, la Commissione delibera di demandare l'unificazione dei testi delle proposte di legge ad un Comitato ristretto composto dai deputati: Vicentini, Azzaro, Laforgia, Scricciolo, Loreti, Pirastu, Nannuzzi, Servello, con mandato di riferire alla Commissione entro la settimana prossima.

PROPOSTE DI LEGGE:

FERRARI AGGRADI ed altri: « Determinazione del reddito imponibile, agli effetti del tributo edilizio, di fabbricati a destinazione speciale » (675);

BORRA ed altri: « Determinazione del reddito imponibile, agli effetti del tributo edilizio, di fabbricati a destinazione speciale » (1983).

Il Relatore Bima ricorda come il Governo si sia riservato di presentare emendamenti all'articolo 1 della proposta n. 675.

Dopo interventi dei deputati Scricciolo e Buzzetti, in merito all'opportunità dell'estensione dei benefici previsti dall'articolo 1 della proposta n. 675 agli immobili non direttamente gestiti dai proprietari, la Commissione delibera di rinviare la discussione delle proposte in esame ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

LAFORGIA ed altri: « Modificazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine agricole » (1032).

In sostituzione del Relatore Tambroni, assente, e su designazione del Presidente, il de-

putato Laforgia, nella sua qualità di presentatore della proposta di legge, dichiara di limitare la proposta stessa all'articolo 1. L'articolo è inteso a consentire la rappresentanza in seno ai Comitati centrale e provinciali previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, della categoria degli esercenti la meccanizzazione agricola per conto terzi. Dopo interventi del Sottosegretario di Stato Valsecchi (che esprime l'avviso si tratti di rappresentanza spuria in seno a Comitati il cui compito è la distribuzione di prodotti agricoli agevolati) del Relatore Laforgia (che ribadisce come si tratti di una categoria soggetta alle decisioni emanate dai Comitati in oggetto) e del deputato Matarrese (che raccomanda di approfondire la questione anche in merito al funzionamento dell'U.M.A.), la Commissione delibera il rinvio della discussione per un ulteriore approfondimento della materia.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,35.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Gualupi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale dell'aeronautica militare » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2407).

Il Relatore Abate illustra il provvedimento che tende a superare le serie difficoltà che si incontrano per consentire a tutti gli ufficiali interessati di compiere tempestivamente i periodi minimi di comando, a seguito della riduzione della permanenza media nei gradi di generale di brigata aerea e di maggiore, conseguenti all'applicazione della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'aeronautica militare.

Il provvedimento all'esame sopprime i requisiti ora richiesti ai generali di brigata aerea e ai maggiori piloti e riferisce anche ai suddetti gradi i requisiti stabiliti per i generali di divisione aerea ed i tenenti colonnelli.

Il Relatore conclude auspicando l'approvazione del disegno di legge.

Il deputato De Meo si associa alle conclusioni favorevoli del Relatore.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi nel sollecitare l'approvazione del provvedimento ne illustra gli intenti perequativi.

Successivamente la Commissione non apporta modificazioni all'articolo unico del disegno di legge che è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1965, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MEO e DE LEONARDIS: « Modifiche ad alcuni ruoli della Marina militare » (*Urgenza*) (870).

Il Presidente comunica che la Commissione bilancio ha deliberato di acquisire il parere dell'Ufficio della Riforma della pubblica Amministrazione sugli emendamenti predisposti dal Relatore Sinesio, al fine di appurare se tale nuova formulazione risulti idonea a superare il contrario avviso espresso dall'ufficio medesimo sul testo originario della proposta di legge.

Interviene il deputato De Meo, il quale osserva che il Relatore della V Commissione bilancio, Fabbri Francesco, ha espresso un orientamento favorevole, motivando che la copertura del maggiore onere risulta assicurata con la riduzione di capitoli di bilancio, specificatamente individuati, della Difesa e della Marina mercantile, destinati a somministrazione servizi. La deliberazione, quindi, della Commissione bilancio di acquisire il parere dell'Ufficio della Riforma burocratica costituisce una interferenza nel merito del provvedimento ed è contraria alle norme del Regolamento della Camera dei deputati. Chiede, pertanto, che il Presidente della Commissione richiami l'attenzione del Presidente della Camera sulla questione e ne solleciti l'autorevole intervento.

Il Relatore Sinesio si dichiara preoccupato per la deliberazione della Commissione bilancio anche perché, come è a tutti noto, dall'Ufficio della riforma della pubblica am-

ministrazione sono esclusi i rappresentanti delle tre forze armate e, in passato, negli ambienti militari ci si dolse della scarsa comprensione dimostrata nella trattazione dei problemi legati alla complessa vita del Ministero della difesa.

Il deputato Gorreri dichiara di associarsi all'opinione espressa dal deputato De Meo.

Il deputato Buffone lamenta che in sede di riforma burocratica le esigenze dei quadri delle forze armate siano state molte volte sacrificate; il deputato Messe dichiara di condividere il punto di vista espresso dal deputato De Meo e dal Relatore Sinesio sulla questione procedurale, mentre mantiene riservato il proprio giudizio sul merito della proposta di legge.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi, ricorda che la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero della difesa hanno espresso parere favorevole sui criteri informativi degli emendamenti presentati dal Relatore Sinesio e, personalmente, dichiara di apprezzare l'eccezione sollevata dal deputato De Meo nei confronti della deliberazione della Commissione bilancio. Dichiara, tuttavia, che il Governo si rimette, su tale materia, alla deliberazione della Commissione.

Il Presidente dichiara che si renderà interprete presso il Presidente della Camera dell'orientamento unanime della Commissione per quanto concerne la deliberazione della Commissione bilancio e che riferirà sui passi intrapresi nella prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1965, ORE 11,20. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, Volpe.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore DI GRAZIA; GOMBI ed altri; ZANIBELLI ed altri; DE MARIA; GAGLIARDI ed altri: « Deroga all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, per elevare transitoriamente i limiti di età per l'ammissione alle scuole per infermiere ed infermieri generici » (*Già approvata in un testo unificato, dalla XIV Commissione della Camera e modificata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1802-997-1567-1715-1815-B).

Il Relatore Bemporad illustra un nuovo testo — sostitutivo di quello approvato dalla XI Commissione permanente del Senato — nel quale è prevista una nuova disciplina di carattere generale per l'ammissione alle scuole per infermiere ed infermieri generici per quanto concerne i limiti minimi e massimi di età.

Dopo interventi del Presidente De Maria, che richiama l'attenzione della Commissione sul disposto dell'articolo 67, terzo e quarto comma, del regolamento della Camera e dei deputati Alboni, Gennai Tonietti Erisia, Barberi, Lattanzio, De Lorenzo, Gombi e Usvardi, nonché del Relatore Bemporad e del Sottosegretario Volpe, le modifiche apportate dal Senato sono approvate.

Al termine della seduta, la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTE DI LEGGE:

SPINELLI: « Norme sul servizio di anestesia negli ospedali italiani » (1956);

CRUCIANI: « Norme sui servizi di anestesia e rianimazione negli ospedali italiani » (2226).

Il Relatore Bemporad fornisce chiarimenti sugli articoli del testo unificato da lui predisposto.

Intervengono i deputati Gennai Tonietti Erisia, la quale pur concordando con il criterio ispiratore del testo unificato, sottolinea la necessità di una formulazione diversa dal punto di vista tecnico-formale per evitare inutili pleonasmii ed incertezze interpretative; Barberi, il quale, premesso che allo stato attuale della scienza e della tecnica medica è impossibile prescindere da un adeguato servizio di anestesia, osserva per altro che sul piano organizzativo il testo unificato delle due proposte di legge introduce un principio nuovo che innova profondamente, soltanto per i servizi di anestesia e rianimazione, i criteri che presiedono alla strutturazione delle divisioni ospedaliere; Lattanzio, il quale, dopo aver concordato con le esigenze manifestate dal deputato Gennai Tonietti Erisia, manifesta perplessità sull'equiparazione formale del medico anestesista al chirurgo per le conseguenze che ne possono derivare sul piano pratico e ritiene che l'istituzione di primariati nel settore in esame dovrebbero essere lasciate al giudizio discrezionale delle singole amministrazioni ospedaliere; Romano, il quale si dichiara favorevole, nel complesso, al testo unificato, sottolineando la necessità che gli ospedali

di prima, seconda e terza categoria siano obbligati ad istituire in organico posti di primario, aiuto e assistente anestesista rianimatore per garantire un servizio che deve essere ritenuto di primaria importanza; Capua, il quale ribadisce le perplessità manifestate nel corso della precedente seduta, rilevando che la materia è già sufficientemente disciplinata, a suo avviso, dalla legge 3 agosto 1954, n. 653, che non ha trovato estesa applicazione proprio per quelle difficoltà di ordine tecnico e pratico, che non possono essere superate col testo proposto, trattandosi di un problema che deve essere valutato avendo riguardo alle complessità della vita e delle esigenze degli ospedali; Tantalo, il quale ribadisce le necessità di porre norme che possano consentire la utilizzazione di elementi altamente qualificati dal punto di vista tecnico e propone di scindere i servizi di anestesia da quelli di rianimazione; Morelli, il quale confuta le critiche al testo unificato, che ritiene adeguato, nell'attuale situazione ospedaliera, alle esigenze indilazionabili di garantire un servizio indispensabile.

Dopo brevi interventi del Presidente De Maria, del deputato Spinelli e del Relatore Bemporad sulla opportunità o meno di deferire l'ulteriore esame del testo unificato ad un Comitato ristretto ed alcuni chiarimenti del Sottosegretario Volpe, il quale fa presente che preferirebbe discutere il problema particolare nell'ambito più vasto della riforma ospedaliera, la discussione è rinviata alla seduta di giovedì 15 luglio per consentire ad un Comitato ristretto di rielaborare nel frattempo il testo del Relatore.

A far parte del Comitato ristretto sono chiamati, oltre il Presidente De Maria ed il Relatore Bemporad, i seguenti deputati: Spinelli, Lattanzio, Tantalo, Capua, Pasqualichio, Usvardi, Romano e Morelli.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

CONVOCAZIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI

Venerdì 9 luglio, ore 11.

Seguito dell'esame di:

1) Verifica dei poteri per il Collegio XXIX (Palermo), relatore: onorevole Vittorio Marzucchi;

2) Casi di compatibilità con il mandato parlamentare.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Venerdì 9 luglio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifica agli articoli del Codice civile: 269 (dichiarazione giudiziale di paternità), 271 (legittimazione attiva e termine) e 279 (alimenti) (154) — Relatore: Martini Maria Eletta;

QUINTIERI: Modifica degli articoli 467 e 577 del Codice civile (174) — Relatore: Martini Maria Eletta.

Esame delle proposte di legge:

ALBERTINI ed altri: Modifiche agli articoli 233, 235, 244, 245 e 246 del Codice civile relativi alla legittimazione attiva a termine nelle azioni di disconoscimento di paternità (419) — Relatore: Martini Maria Eletta;

DURAND DE LA PENNE: Provvedimenti in favore dei figli illegittimi. Adeguamento delle disposizioni vigenti alle norme della legge 31 ottobre 1955, n. 1064 (2319) — Relatore: Martini Maria Eletta — (*Parere della II Commissione*).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Legittimazione per adozione a favore di minori in stato di abbandono (1489) — Relatore: Lucifredi.

Esame della proposta di legge:

ACCREMAN e PAGLIARANI: Istituzione della Corte d'assise in Rimini (855) — Relatore: Valiante — (*Parere della V Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

Senatori LOMBARDI ed altri: Norma modificativa della legge 5 giugno 1850, n. 1037, per quanto riguarda gli acquisti di immobili da parte degli Istituti autonomi per le case popolari (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2365);

CRUCIANI: Norma modificativa della legge 5 giugno 1850, n. 1037, per quanto riguarda acquisti di immobili da parte degli Istituti autonomi per le case popolari (2375);

— Relatore: Bosisio — (*Parere della IX Commissione*).

Parere sulla proposta di legge:

PENNACCHINI: Tutela giuridica dell'autenticità della produzione artistica (2230) — (*Pa-*

rere alla VIII Commissione) — Relatore: Martini Maria Eletta.

Parere sul disegno di legge:

Trasporto di persone sugli autoveicoli (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2413) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Pennacchini.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

Venerdì 9 luglio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2488);

RAMPA ed altri: Modifica dell'articolo 40 della legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (1410);

ALESI: Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (2075);

— (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio.

Parere sul disegno di legge:

Avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (2436) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Barbi.

Parere sulla proposta di legge:

RUSSO SPENA: Modifiche agli articoli 3 e 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888, sulla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia (1159) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Barbi.

Parere sui disegni di legge:

Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia », « La Triennale di Milano » e « La Quadriennale di Roma » (2451) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Biasutti;

Autorizzazione della spesa di lire 93.000.000 per la concessione di un contributo straordinario all'Istituto centrale di statistica destinato al ripianamento del disavanzo di gestione dell'esercizio 1961-62 (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2486) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Curti Aurelio.

Parere sulla proposta di legge:

Senatori BERLINGIERI ed altri: Riconoscimento dell'Istituto internazionale di studi giuridici come Ente di diritto pubblico (*Approvata dal Senato*) (2485) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Lezzi.

Parere sul nuovo testo della proposta di legge:

QUINTIERI e NUCCI: Modifiche alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (175) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Barbi.

Parere sui disegni di legge:

Istituzione della promozione straordinaria per « benemerite di servizio » per i sottufficiali e per i militari di truppa della Guardia di finanza (2292) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Galli;

Autorizzazione alla Amministrazione dei monopoli di Stato a concedere contributi a favore di iniziative economiche nella zona di Lungro (2309) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio;

Aumento del contributo a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di cui all'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707 (2323) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio;

Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza provenienti dai sottufficiali (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2339) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Galli.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Venerdì 9 luglio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Istituzione di scuole materne statali (1897) — (*Parere della II, della V e della IX Commissione*);

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Istituzione di scuole statali per l'infanzia (*Urgenza*) (938) — (*Parere della I, della II, della V e della IX Commissione*);

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Obbligatorietà della scuola materna per minorati dell'udito (148) — (*Parere della V Commissione*);

DEGAN ed altri: Modifica dell'articolo 21 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per la rivalutazione della carriera delle maestre giardiniere (821) — (*Parere della V Commissione*); — Relatore: Rampa.

Esame delle proposte di legge:

Senatori BELLISARIO ed altri: Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2219) — Relatore: Leone Raffaele — (*Parere della V Commissione*).

BORGHINI ed altri: Concorso speciale a cattedre nella scuola secondaria di primo grado (1137) — Relatore: Leone Raffaele.

VALITUTTI ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media degli insegnanti elementari di ruolo abilitati e conferimento di incarichi di insegnamento nella stessa scuola ai maestri elementari di ruolo laureati (1406) — Relatore: Leone Raffaele.

LAURICELLA ed altri: Concorso speciale riservato agli insegnanti elementari di ruolo laureati per l'immissione nei ruoli della scuola media unica (1926) — Relatore: Leone Raffaele.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

CRUCIANI: Concorso per titoli riservato agli abilitati in educazione fisica (290) — Relatore: De Zan.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

ROMANATO ed altri: Modifiche alla legge 28 luglio 1961, n. 831, recante norme sul personale direttivo e docente della scuola (317) — Relatore: Finocchiaro — (*Parere della V Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

ROMANATO e PIZZALIS: Norme per l'assegnazione nel ruolo dei presidi di concorrenti idonei (1129);

LEONE RAFFAELE: Norme per l'assunzione nei ruoli organici dei presidi o capi di istituto in possesso di particolari requisiti e condizioni (1777);

— Relatore: Racchetti.

RELAZIONI PRESENTATE

III Commissione (Affari esteri):

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'articolo 48, lettera *a*), della Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, firmato a Roma il 15 settembre 1962 (2389) — Relatore: Martino Edoardo;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo per la mutua assistenza medica in materia di cure speciali e di risorse termoclimatiche, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962 (2391) — Relatore: Sarti.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 23,30.